

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. MONTI DAUNI**

Comuni Associati

Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia.

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: sua.montidauni@pec.it

Sede di riferimento: Comune di DELICETO – Corso Regina Margherita, 45 - 71026 – DELICETO (FG)

Tel. 0881 967411 – Fax 0881 967433



COMUNE DI CANDELA (FG)

Piazza Aldo Moro, 5 – 71024 Candela (FG) - tel. 0885 656318 – telefax 0885 653995

Part. IVA 80035910712 Cod. Fisc. 80035910712 Cod. Istat 071009

<http://www.comune.candela.fg.it/> / PEC: comune.candela.fg@halleycert.it / E Mail: comuneca@libero.it

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO “ZONA 167” NEL COMUNE DI CANDELA (FG) –

C.U.P. J17B15000150006

C.I.G.: 67919427D7

DISCIPLINARE DI GARA

Importo complessivo a base d’asta € 330.478,18 al netto degli oneri previdenziali - IVA e compreso gli oneri della sicurezza pari € 500,00.

Si precisa che detto ammontare è stato quantificato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi facendo riferimento alle aliquote di cui al D.M. del 17/06/2016 il cui calcolo è allegato alla presente.

I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 500,00 e sono relativi alle attività di indagini.

ART.1 – Categorie e condizioni minime per la partecipazione

1.1. Servizi da affidare

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO “ZONA 167” NEL COMUNE DI CANDELA (FG) –

La gara deve individuare gli operatori economici che dovranno effettuare i servizi tecnici indicati nell’Allegato VI di cui alla presente gara, inerenti i lavori di risanamento del dissesto idrogeologico della “Zona 167”.

E’ prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Importo stimato delle opere e delle prestazioni da realizzare:

Valore totale dell’opera (V): € 2.270.383,61 esclusa

CATEGORIA D’OPERA	ID OPERE	L.143/49	Grado di complessità G	Costo Categorie
STRUTTURE	S.04	IX/b - I/g	0,90	€ 2.270.383,61
			Totale	€ 2.270.383,61

Importo totale dei servizi tecnici in affidamento comprensivo di spese ed oneri accessori , nonche' delle indagini geologiche, geognostiche, geofisiche, così come dettagliate **nell'allegato VI e VII: € 330.478,18 al netto di Iva ed oneri previdenziali compreso costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad: € 500,00.**

1.2. Soggetti ammessi alla gara.

Tutti quelli previsti all'art. 24 e 46,c.1, lett. a),b),c),d),e),f) del D.lgs. 50/2016.

E' consentita la partecipazione alla gara ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, se in possesso dei requisiti richiesti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

1.3. Requisiti di partecipazione

1.3.1. Requisiti generali (art. 80 del d.lgs. 50/2016).

1.3.2. Requisiti idoneità professionale (art. 83 del d.lgs. 50/2016).

1.3.2.1. Iscrizione ordine professionale; limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi della U.E.

1.3.2.2. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dal professionista che espletterà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e che dovrà essere indicato in sede di offerta.

1.3.2.3. Insussistenza della causa di esclusione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comma 16-ter. (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)”).

1.3.3. Requisiti economici - finanziari e tecnico – professionali (art. 83 del d.lgs. 50/2016):

I requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente nelle seguenti misure:

a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010 , espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (01/01/2011 - 31/12/2015) per un importo pari al doppio dell'importo a base d'asta, come segue:

Importo a base d'asta: € 330.418,18 ;

Requisito minimo: € 660.836,36 ;

b) avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art.3, lett. vvvv) del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella tabella di cui a punto 1.1 , per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, come segue:

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	Grado di complessità G	Ulteriori Categorie utilizzabili al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi art.263 c.3 DPR 207/2010 e art.8 c.1 D.M 17/06/2016	Importo stimato dei lavori (Ip)	Requisito minimo richiesto (Ip x 1)
STRUTTURE	S.04	IX/b	0,90	S.03 (I/g), S.05 (IX/b, IX/c), S.06 (Ig) , I/g	€ 2.270.383,61	€ 2.270.383,61

Requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza:

I concorrenti devono aver espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, **servizi di coordinamento della sicurezza** relativi ad opere nella categoria **STRUTTURE S.04 o in alternativa S.03, S.05, S.06 di cui al D.M. del 17/06/2016 oppure della ex I/g L.143/49** per il costo complessivo dei lavori indicato al punto 1.1- ovvero pari ad **€ 2.270.383,61.**

c) avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di due servizi (cosiddetti "servizi di punta") di ingegneria e di architettura di cui all'art.3, lett. vvvv) del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori indicati nella tabella di cui a punto 1.1 -, per un importo totale (costituito

dalla somma di non più di due lavori – coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare come segue:

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	Grado di complessità G	Ulteriori Categorie utilizzabili al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi art.263 c.3 DPR 207/2010 e art.8 c.1 D.M 17/06/2016	Importo stimato dei lavori (Ip)	Requisito minimo richiesto (Ip x 0.8)
STRUTTURE	S.04	IX/b	0,90	S.03 (I/g), S.05 (IX/b, IX/c), S.06 (I/g), I/g	€ 2.270.383,61	€ 1.816.306,89

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016 prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria.

Pertanto sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti suddetti mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore o ai sensi dell'art.263 c.3 del DPR 207/2010 mediante le ulteriori categorie indicate nella quinta colonna delle tabelle di cui alle lettere b) e c) su descritte.

I servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3,lett. vvvv) del codice valutabili ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono quelli di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché quelli ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Sono ammessi anche servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3,lett. vvvv) del codice svolti per committenti privati purché dimostrati, a richiesta della stazione appaltante, mediante certificati di regolare e buona esecuzione rilasciati dal committente, copia dei contratti, delle fatture e delle attestazioni di avvenuto pagamento della prestazione medesima.

- d)** numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1 volta il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuati come segue:

Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi :

Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico pari a 4.

Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni: (art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

d.01) degli operatori economici concorrenti, devono essere presenti, e indicati nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- n. 2 Ingegnere;

- n. 1 Ingegnere o architetto o geometra o altro tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- n. 1 Geologo.

d.02) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera d.01), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;

d.03) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera d.01), ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;

d.04) tra i professionisti di cui alla lettera d.01) deve essere individuato il soggetto (professionista persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla **lettera d)** per personale tecnico utilizzato si intendono:

--- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");

--- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;

--- i direttori tecnici in caso di società di capitali;

--- i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo ridotto o parziale, purché non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del tempo pieno;

--- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

--- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni ed i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

--- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);

--- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;

--- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;

--- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;

in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche, per cui non possono essere computate a tale titolo persone addette a compiti amministrativi o impiegatizi.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi:

I requisiti di cui alle precedenti **lett. a) - b) e c)** devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e comunque il mandatario dovrà possederli in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamento deve essere prevista la presenza di un tecnico abilitato alla professione da meno di cinque anni anche detto giovane professionista.

In caso di **associazione di tipo verticale** il mandatario deve possedere i requisiti di cui alla lettera b) nella percentuale del 100 % con riferimento alla prestazione principale ed ogni mandante deve possedere i requisiti nella percentuale del 100 % con riferimento alla classe e categoria nella quale intende eseguire le prestazioni.

In caso di **associazione di tipo orizzontale** tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondarie), in quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni e rispondono in solido nei confronti della stazione appaltante per tutte le prestazioni previste. Il mandatario dell'intero gruppo in ogni classe e categoria deve possedere il rispettivo requisito di cui alla lettera b) in misura percentuale maggiore ed il o i mandanti in ogni classe e categoria devono possedere cumulativamente il rispettivo requisito richiesto nella restante percentuale.

Sotto **associazione di tipo misto** va inteso un gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie. Qualora per l'esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie venga costituito un cosiddetto "subraggruppamento", il relativo submandatario del subraggruppamento deve possedere i requisiti di cui alla lettera b) in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti del subraggruppamento, e la restante percentuale deve essere posseduta dai mandanti del rispettivo subraggruppamento. Ai mandanti non vengono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. Il requisito maggioritario va riferito rispetto alla classe e categoria, in cui più soggetti organizzati in forma orizzontale espletano il rispettivo servizio.

Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19, del codice è ammesso il recesso di uno o più soggetti riuniti esclusivamente per esigenze organizzative del gruppo di operatori economici e sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Ogni modificazione senza motivo giustificato autorizza l'amministrazione a risolvere il contratto stipulato con effetto immediato e con oneri a carico dell'affidatario.

In caso di gruppo di operatori economici già costituito devono essere allegati fotocopia dell'atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario ovvero l'atto costitutivo del raggruppamento (risultante da scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita al legale rappresentante del mandatario (risultante da scrittura privata autenticata).

In caso di gruppo di operatori economici non ancora costituito è prevista la dichiarazione d'impegno alla costituzione formale del gruppo.

In caso di un'associazione di tipo verticale il soggetto che esegue la prestazione principale e l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (progettazione generale) assume la funzione di mandatario, purché il mandatario sia una persona fisica (libero professionista singolo). Se per esempio il mandatario è una società, la stessa assume la funzione di mandatario e la persona fisica che per conto della società esegue la prestazione principale, assume la funzione di progettista generale.

In caso di un'associazione di tipo orizzontale il soggetto che possiede il requisito in misura maggioritaria per ogni categoria e classe assume la funzione di mandatario. Se il mandatario è una persona fisica, questa assume anche la funzione di progettista generale. Se per esempio il mandatario è una società, la stessa assume la funzione di mandatario e la persona fisica, che per conto della società esegue la prestazione principale, assume la funzione di progettista generale.

In caso di un'associazione di tipo misto con un sub raggruppamento costituito per l'esecuzione della prestazione principale, il soggetto che possiede il requisito in misura maggioritaria per la prestazione principale assume la funzione di mandatario. Detto soggetto è contestualmente mandatario di tutto il raggruppamento. Trattasi di persona fisica, essa assume anche la funzione di progettista generale. Se per esempio il mandatario è una società, la stessa assume la funzione di mandatario e la persona fisica, che per conto della società esegue la prestazione principale, assume la funzione di progettista generale.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante.

Mandanti del raggruppamento possono essere anche tecnici diplomati abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo collegio professionale.

Il progettista/direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente anche per la progettazione/direzione lavori svolta dagli eventuali progettisti/direttori lavori specialistici. In subordine l'amministrazione committente si riserva la facoltà di far valere la responsabilità direttamente anche nei confronti dei progettisti/direttori lavori specialistici per la parte di loro competenza.

I consorzi di cui alla lettera f) dell'art.46 del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara.

I requisiti richiesti per l'accesso alla gara verranno verificati attraverso il sistema AVCPASS; i soggetti interessati a partecipare sono pertanto tenuti obbligatoriamente a registrarsi accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

ART.2 – Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di **Punti 70**, suddivisi in:

2.1. Punti 40 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta saranno valutate sulla base di una relazione tecnica, costituita da un numero massimo di quaranta facciate formato A4, con immagini e/o grafici, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

In particolare si farà riferimento a quanto segue:

- **sub-elemento 2.1.1** - organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre— modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - **punti 12;**

- **sub-elemento 2.1.2** - modalità di espletamento della direzione dei lavori e di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, anche con riferimento alla qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate – **punti 12**;
- **sub-elemento 2.1.3** - qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate – **punti 8**;
- **sub-elemento 2.1.4** - modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e con i soggetti terzi interessati – **punti 8**.

2.2. **Punti 30 – Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici analoghi**

La professionalità e l'adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, costituita da un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

I due servizi dovranno essere significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico relativamente a due servizi afferenti alla categoria S.04 (IXb) o in alternativa S.03 (I/g) o S.05 (IX/b – IX/c) o S.06(I/g) o I/g Legge 143/49 – **sub-elemento 2.2.1 – punti 30**.

La documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 3 schede A3, scritte su una sola facciata, o n. 6 schede A4, scritte su una sola facciata, per ciascun servizio indicato.

Ulteriori indicazioni:

- per “cartelle A4” che costituiscono la relazione tecnica si intendono fogli in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici e le copertine;
- per “schede A3” si intendono fogli in formato ISO A3; una “scheda A3” può essere sostituita da due elaborati in formato ISO A4;
- la relazione e le schede dei servizi devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente paragrafo, distintamente per sub-elementi, in ogni caso con soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
- tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e si ano numerati con la formula “pag. N di NN”, oppure “N/NN”, oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione “relazione composta da n. NN pagine” (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” è il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; anche gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;
- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti.

OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE fino ad un massimo di **Punti 30**, suddivisi in:

- ## 2.3. **Punti 20 – Offerta economica – percentuale di ribasso** su importo delle prestazioni poste a base di gara (**limite massimo 30%**)

2.4. Punti 10 – Offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei servizi di cui al punto 6 del bando (limite massimo 30%)

L'offerta economica - temporale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed, in caso di raggruppamenti, da tutti gli operatori economici raggruppati.

TOTALE PUNTI DISPONIBILI 100 Punti

ART. 3 – Metodo per attribuzione punteggi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i \times P_a + B_i \times P_b + C_i \times P_c + D_i \times P_d$$

Dove

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *iesimo*;

A_i B_i C_i e D_i sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente *iesimo*;

- Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- Il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

P_a P_b P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui sopra;

I coefficienti **A_i** e **B_i**, relativi rispettivamente ai punti **2.1** e **2.2**, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida riportate nell'ex allegato G del DPR 207/10;

i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai criteri sopra previsti, vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Una volta terminati i confronti a coppie:

- Per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito da agli concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi;
- Si sommano i punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

Ai fini della determinazione dei coefficienti **C_i** e **D_i**, relativi rispettivamente ai punti **2.3.** e **2.4.**, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*

A_i = ribasso del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi dei concorrenti

X = 0,80

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

$$D_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente *iesimo*;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

ART.4 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Per essere ammesso alla gara il concorrente dovrà far pervenire all'indirizzo di questo comune "Comune di Candela (FG) – Piazza Aldo Moro, 5 – 71024 Candela (FG)", entro il termine perentorio di cui all'art. 7 del bando di gara il plico, a pena di esclusione, sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente (Ragione Sociale, P. IVA, C.F., indirizzo sede legale), l'indirizzo di posta elettronica certificata e la seguente dicitura:

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO "ZONA 167"

Il recapito tempestivo del plico e l'integrità dello stesso rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero consegnato a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita ricevuta. Non saranno in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti primi del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta. In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l'ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l'ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo.

Il citato plico deve contenere all'interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente **"A – Documentazione"** e **"B – Offerta tecnica"** e **"C – offerta economico-temporale"**.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica-temporale dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica-temporale, costituirà causa di esclusione.

Nella busta **"A – Documentazione"** dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti documenti:

- 1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente:** nel caso di concorrente costituito da ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei/l sottoscrittore/e;
- 2. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica dei requisiti.**
MODELLO "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). **La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione.** Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale

AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un "PASS OE" da inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.

- 3.** Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:
- 3.1. Indichi che il titolare dello studio se si tratta di liberi professionisti singoli:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita)
- 3.2. Attesti che i professionisti associati se si tratta di associazioni, sono i sigg.:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
- 3.3. Attesti che i professionisti soci se si tratta di società di professionisti, sono i sigg.:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
- 3.4. Attesti che i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di società di ingegneria sono i sigg.
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
- 3.5. Attesti che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti, e qualora la società abbia meno di 4 soci, il socio unico o il socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati se si tratta di società di ingegneria sono i sigg:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
- 3.6. Attesti che i professionisti diversi da quelli sopra indicati, che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni sono i sigg:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
- 3.7. Attesti che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto sono cessati dalla carica i sigg.:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(carica)
- 3.8. Attesti che gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini Professionali dei soggetti di cui ai precedenti punti:
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(ordine)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(ordine)
.....(nome e cognome) (luogo e data di nascita).....(ordine)
- 3.9. Attesti, per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili l'iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altro paese con indicazione delle generalità di tutti i soci in caso di società di persone, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio, il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci, il procuratore, l'instutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta;
- 3.10. Attesta l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e s.m.i. in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto ci si è avvalsi dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;
- 3.11. Attesti l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:

- In più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - Una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
- 3.12. Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 3.13. Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
- 3.14. Dichiaro di non aver conferito incarichi professionali o in attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che non hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e smi (*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)*).

Oppure

Dichiaro di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Oppure

Dichiaro di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- 3.15. Dichiarazione che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (limitatamente ai concorrenti con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome):
- INPS: sede di _____ matricola n. _____
(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- INAIL: sede di _____ matricola n. _____
(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- Cassa edile di _____ matricola n. _____
(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- E che è in regola con i versamenti ai predetti enti, indica il contratto applicato, che la dimensione aziendale è la seguente (barrare ciò che interessa)
- Da 0 a 5
 - Da 6 a 15
 - Da 16 a 50
 - Da 51 a 100
 - Oltre i 100

Che il numero dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto è _____ di cui n° _____ dipendenti;

- 3.16. Dichiaro che ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016 il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (indicazione obbligatoria) _____
- 3.17. Assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della l. 136/10, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative l'appalto, nei modi prescritti dalla predetta legge, pena la risoluzione contrattuale e l'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza.
- 3.18. Attesta il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa di cui al punto 9.3. del bando di gara e 1.3.3. del disciplinare di gara.

- 3.19. Attesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. L'esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 opera, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:
- Titolare o direttore tecnico, se trattasi di ditta individuale;
 - Direttore tecnico o di un socio se trattasi di società in nome collettivo;
 - Soci accomandatari o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
 - Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata: l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3.20. Dichiarare le prestazioni, nei limiti di cui all'art. 31, comma 8 del d.lgs. 50/2016 che si intendono **subappaltare**

Art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. **L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.**

- 3.21. Indica il professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al concorrente) che risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Tale requisito deve essere posseduto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dal professionista che espletterà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e che dovrà essere indicato in sede di offerta;
- 3.22. Indica il professionista iscritto all'albo dei geologi; nel caso in cui il concorrente non abbia all'interno della propria struttura la figura professionale del geologo e' necessario costituire un raggruppamento temporaneo, scelto dal concorrente.

4. (NEL CASO DI CONSORZI): dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I predetti consorzi dovranno produrre l'elenco delle cooperative associate e/o consorziate che aderiscono al consorzio.

5. (NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO NON ANCORA COSTITUITO): dichiarazioni, resa da ogni concorrente, attestanti l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di loro, da indicare come capogruppo, o a costituire un consorzio, con il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. (NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO GIA' COSTITUITO): scrittura privata autenticata da un Notaio o atto pubblico con la quale è stata costituita l'associazione temporanea dei professionisti e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale e la rappresentanza legale dagli altri professionisti riuniti al capogruppo, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari andranno costituiti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016. Slavo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione dell'associazione temporanea e del consorzio concorrente, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

La violazione di tali condizioni comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione concomitante o successiva dei concorrenti riuniti in Associazione o del Consorzio unitamente alle proprie consorziate.

Si richiama l'attenzione a quanto stabilito all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e pertanto la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 1.000,00. (In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.)

7. (NEL CASO DI **AVVALIMENTO** art. 89 del d.lgs. 50/2016): ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, secondo quanto previsto al medesimo art. 89 del predetto D.lgs.

Non potranno essere oggetto di avvalimento i servizi oggetto di valutazione della offerta tecnica (Busta "B").

DETERMINAZIONE della già AVCP n. 2 del primo agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012) che riporta "Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266."

8. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'A.N.AC: di cui all'art. 1, commi 65 e 67, Legge 266/2005, pari a € **35,00** (trentacinque/00), con le seguenti modalità alternative:
1. **on line** mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione".
 2. **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all'offerta. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, al "Servizio di Riscossione" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. In caso contrario (versamento con data posteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta), si procederà all'esclusione automatica
9. Stante la particolarità dell'incarico in relazione all'area oggetto di intervento, **certificato rilasciato dal Responsabile del Procedimento o Responsabile del Settore 2°**, con il quale si attesti che il concorrente alla procedura di gara ha preso diretta visione del progetto e del luogo interessato dai lavori. Per la presa visione sono ammessi:
- professionista singolo
 - professionista in studio associato
 - legale rappresentante di società di professionisti
 - legale rappresentante di società di ingegneria
 - mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito
 - capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi
 - mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi
 - legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria
 - legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o suo dipendente tecnico delegato (collaboratore coord. cont. o a progetto) munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda.
10. **Cauzione provvisoria** : non dovuta ai sensi dell'art.93, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da SOGGETTI RIUNITI O ASSOCIATI O DA RIUNIRSI O DA ASSOCIARSI la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Nella busta **“B – Offerta Tecnica”**, dovrà essere contenuta esclusivamente la documentazione di carattere tecnico necessaria ed indispensabile alla Commissione di gara, per attribuire i punteggi relativi agli elementi di valutazione:

a) Punti 40 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico

Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta saranno valutate sulla base di una relazione tecnica, costituita da un numero massimo di quaranta facciate formato A4, con immagini e/o grafici, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.

In particolare si farà riferimento a quanto segue:

- **sub-elemento 2.1.1** - organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre– modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - **punti 12;**
- **sub-elemento 2.1.2** - modalità di espletamento della direzione dei lavori e di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, anche con riferimento alla qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate – **punti 12;**
- **sub-elemento 2.1.3** - qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate – **punti 8;**
- **sub-elemento 2.1.4** - modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e con i soggetti terzi interessati – **punti 8.**

b) Punti 30 – Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici analoghi

La professionalità e l’adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, costituita da un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

I due servizi dovranno essere significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico relativamente a due servizi afferenti alla categoria S.04 (IXb) o in alternativa S.03 (I/g) o S.05 (IX/b – IX/c) o S.06(I/g) o I/g Legge 143/49 – **sub-elemento 2.2.1 – punti 30.**

La documentazione dovrà essere costituita da massimo n. 3 schede A3, scritte su una sola facciata, o n. 6 schede A4, scritte su una sola facciata, per ciascun servizio indicato.

Ulteriori indicazioni:

- per “cartelle A4” che costituiscono la relazione tecnica si intendono fogli in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici e le copertine;
- per “schede A3” si intendono fogli in formato ISO A3; una “scheda A3” può essere sostituita da due elaborati in formato ISO A4;
- la relazione e le schede dei servizi devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente paragrafo, distintamente per sub-elementi, in ogni caso con soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
- tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula “pag. N di NN”, oppure “N/NN”, oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione “relazione composta da n. NN pagine” (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” è il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; anche gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;
- dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica;
- l’offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- l’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti.

Nella busta **“C – Offerta economica - temporale”**, dovrà essere contenuta esclusivamente:

- **Offerta in bollo di ribasso** espressa in percentuale (in cifre ed in lettere), sull'importo posto a base di gara, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici associandi (**limite massimo 30,000 %**).
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. Il ribasso economico non potrà superare, a pena di esclusione dalla gara, il **30,000%** a salvaguardia della qualità dei servizi da prestare. L'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta nonché dall'indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Offerta temporale di riduzione percentuale** (in cifre ed in lettere) sul termine di esecuzione dei servizi di cui all'art. 6 del Bando di gara, redatta in italiano e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici associandi (**limite massimo 30,000 %**). In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. Il ribasso temporale non potrà superare, a pena di esclusione dalla gara, il **30,000%** a salvaguardia della qualità dei servizi da prestare e del rispetto delle tempistiche della concessione del finanziamento.

I ribassi sull'offerta economica e/o temporale, superiori a quelli precitati, saranno valutati ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di, relativi rispettivamente ai punti 2.3. e 2.4. sempre con l'applicazione delle formule di cui al precedente art. n. 3 dove Ai (ribasso del concorrente iesimo) e Ti (riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo) si assumono quelli massimi ammissibili dal presente disciplinare. In caso di aggiudicazione si darà atto di tanto nel stipulando contratto.

ART.5 – Apertura della gara

5.1 Disciplina generale delle sedute:

- tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica**;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti;

5.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con almeno **2 (due)** giorni di anticipo, dopo aver individuato con un numero progressivo le offerte pervenute nei termini, il RUP ed il/i componente/i di un seggio di gara istituito ad hoc provvedono:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste "**A – Documentazione**" - "**B – Offerta tecnica**" e "**C – offerta economico-temporale**" e , in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste "**B - Offerta Tecnica**" e "**C – offerta economico-temporale**", accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la firma di tutti i componenti del seggio;

5.3 Esame delle condizioni di partecipazione

Il RUP ed il/i componente/i del seggio di gara procedono all'apertura della busta "**A – Documentazione**" e , sulla base della documentazione amministrativa, provvedono a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) le condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE.

ART.6 – Gestione offerta - Cause di esclusione

6.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di presentazione , indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta "**C - Offerta Economica-temporale**" oppure contiene l'**Offerta Economica-temporale** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna "**C - Offerta Economica-temporale**" presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta "**C - Offerta Economica-temporale**" , gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 5.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

6.3 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine perentorio, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, di cui all'art. 83 comma 9 terzo periodo del d.lgs. 50/2016;
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente disciplina di gara.

6.4 Apertura della busta " B - Offerta Tecnica"

IL RUP, dopo l'apertura dei plichi ed aver concluso l'iter per la valutazione della documentazione amministrativa inserita nella "A – Documentazione", ai fini dell'ammissione o meno dei concorrenti, trasmette tutte le offerte, dei soggetti ammessi, alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. n. 77 del d.lgs. 50/2016 che a sua volta:

- a) procede, in **seduta pubblica** nel giorno ed ora comunicate agli offerenti con almeno **2 (due)** giorni di anticipo, all'apertura delle buste " B - Offerta Tecnica" al solo scopo di constatare ed accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di tutti i componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;

6.5 Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite autonomamente dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta " B - Offerta Tecnica" dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici ed all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri all'uopo stabiliti dal presente disciplinare;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

6.6 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta " B - Offerta Tecnica", le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di tempo.

6.7 Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche** non escluse, procede all'assegnazione del

punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi, formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;

ART.7 – Gestione offerta economica/temporale - Cause di esclusione - Graduatoria - Offerte anomale o anormalmente basse

7.1 Apertura della «Offerta Economica - temporale ».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, con almeno **2 (due)** giorni di anticipo, in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste " **C - Offerta Economica-temporale** ", procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 7.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

7.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica - temporale»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta " **C - Offerta Economica- temporale** ", le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

7.3 Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione;
 - che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione
- b) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

7.4 Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

7.5 Offerte anomale o anormalmente basse

7.5.1 Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) Ai sensi dell'art 97 comma 1 e 4 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 gli operatori economici possono fornire spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono, in particolare, riferirsi a:
 - c) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - d) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - e) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

7.5.2 La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#).
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 105](#);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'[articolo 95, comma 9](#), rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 23, comma 14](#)
- e) ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- f) se ricorrono le condizioni di cui al punto 6.5.1 lett. a) la Commissione giudicatrice:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui al punto 7.5.1 lett. a) la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

ART.8 – Aggiudicazione

8.1 verbali

sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

8.2 proposta di aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di

aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, prevede all'aggiudicazione.

- b) la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del dlgs 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. in mancanza, il termine è pari a trenta giorni. il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.

8.3 Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 :

Ai sensi dell'art. n. 81 del D.Lgs. D. Lgs. 50/2016, Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 , la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

8.4 Aggiudicazione definitiva

8.4.1 Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8.4.2 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

ART. 9 – Stipula del contratto

9.1 Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9 , 10, 11 del decreto legislativo

n. 50 del 2016;

- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti;

9.2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9.3 Adempimenti anteriori alla consegna

L'inizio dei servizi, oggetto dell'appalto, può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016

ART. 10 – Disposizioni su documentazioni - dichiarazioni - Comunicazioni ed altre

10.1 Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

10.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 de d. lgs 50/2016 ;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

10.3 Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente.

10.4 Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti, mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

10.5 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, nonché i quesiti degli offerenti, possono essere presentati fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate mediante posta elettronica (PEC):
- al Responsabile del procedimento della CUC: Ing. Beniamino Lamanna
 - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : Pec : comune.candela.fg@halleycert.it
- d) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili sul sito internet <http://suamontidauni.legsolution.net> oppure : www.comune.candela.fg.it ([bandi di gara e contratti](#)) dai quali può essere scaricata liberamente;

ART. 11 – Disposizioni finali

11.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

11.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

11.3 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Candela (FG) nella persona dell'ing. Beniamino Lamanna;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

11.4 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.5 Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
DELLA C.U.C. MONTI DAUNI
Ing. Salvatore PIZZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DELLA C.U.C. MONTI DAUNI
Ing. Beniamino Lamanna